

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE RISORSE  
AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE**

# **CONVENZIONE**

*per la disciplina e l'attuazione delle operazioni previste dalla legge regionale  
20 novembre 1982, n.80 e successive modificazioni ed integrazioni*

**CONDIZIONI TECNICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI  
PER L'ANTICIPAZIONE DEL FABBISOGNO DI LIQUIDITA  
DELLE SOCIETA' CONSORTILI E DEI CONSORZI CHE  
COORDINA LA REQLIZZAZIONE DEI PROGETTI DI  
INVESTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE  
REGIONALE 14 MAGGIO 2021, N. 6**

(LR 5/2020, art. 12, comma 9, lettera b) bis, DGR 1619//2022 e DGR  
1962/2022)

I finanziamenti sono erogati in deroga alle previsioni di cui la convenzione sottoscritta in data ed in particolare:

- all'ultimo capoverso dell'articolo 2, secondo il quale competono alla Banca le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio anche relativamente alla quota erogata con risorse finanziarie provenienti dal Fondo;
- al primo capoverso dell'articolo 9, secondo il quale alle scadenze stabilite dai piani di ammortamento, gli importi dovuti per le semestralità di ammortamento devono essere versati a cura della Banca al Tesoriere regionale per l'introito negli appositi conti del Fondo anche qualora i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.
- Al primo capoverso dell'articolo 11 in base al quale i rischi creditizi di ciascuna operazione di cui alla convenzione sono esclusivamente a carico della Banca.

Nel caso in cui alle scadenze stabilite dai piani di ammortamento i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti, la Banca comunica alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche il mancato pagamento entro dieci giorni lavorativi dalle scadenze.

L'Amministratore del Fondo

---

La Banca

---

